

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 51

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 53

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. C. 2710-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 54

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 55

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 57

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS. Atto n. 315 (Rilievi alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 59

Sui lavori della Commissione 61

SEDE REFERENTE

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene

il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 luglio 2016.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) condivide sostanzialmente il contenuto del provvedimento in oggetto, che interviene sulla legge n. 243 del 2012 – mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione – al fine di introdurre alcune modifiche in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Pone in rilievo che tali modifiche possono contribuire a fornire agli enti locali una disciplina più organica per una gestione efficiente dei propri bilanci. In particolare, evidenzia che l'inclusione del fondo pluriennale vincolato fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo di bilancio, determina, in sostanza, una possibilità per gli enti locali di avere una maggiore disponibilità di risorse per investimenti nei propri bilanci.

Seppur consapevole che la maggioranza ed il Governo saranno contrari a modificare il testo approvato dal Senato, preannuncia tuttavia la presentazione di una serie di proposte emendative volte quanto meno a porre nuovamente in rilievo una serie di questioni urgenti relative alla finanza degli enti territoriali, rimaste irrisolte anche a seguito dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e che comunque non trovano risposta immediata neanche nelle misure di razionalizzazione relative all'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali contenute nel disegno di legge in oggetto. Pur riconoscendo che l'esame del medesimo disegno di legge non sia la

sede più appropriata per la discussione di tali proposte emendative, tuttavia ritiene che temi rilevanti quali la gestione finanziaria delle province e la mobilità del relativo personale, l'uscita dal precedente sistema sanzionatorio o la possibilità di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti locali vadano comunque affrontati compiutamente quanto prima, individuando le risorse all'uopo necessarie.

Auspica quindi che il Governo provveda a dare adeguata soluzione a tali problematiche, con apposito provvedimento, prima della presentazione della prossima legge di bilancio o, in subordine, qualora ciò non fosse possibile, ad introdurre apposite disposizioni al riguardo proprio nella medesima legge di bilancio.

Mauro GUERRA (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame corrisponde all'esigenza, da più parti avvertita, di apportare al quadro normativo relativo alla finanza locale le modifiche necessarie ad introdurre in esso un parziale alleggerimento di vincoli oramai ritenuti eccessivi, dall'applicazione dei quali, come peraltro dimostrato dalla recente esperienza storica, sono derivate notevoli complicazioni sul piano del concreto funzionamento degli enti territoriali. Anche in vista delle soluzioni che potranno eventualmente essere individuate al riguardo in occasione della prossima sessione di bilancio, desidera comunque richiamare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo su alcuni aspetti problematici, a suo giudizio meritevoli di un supplemento di riflessione e non pienamente affrontati dal disegno di legge in esame. Intende più specificamente fare riferimento al delicato capitolo concernente la questione degli investimenti realizzabili da parte degli enti territoriali, la cui cifra ammonta a ben oltre la metà del volume complessivo degli investimenti nel nostro Paese. A tale proposito, evidenzia in primo luogo la questione relativa all'inclusione o meno – ed in quale misura – del Fondo pluriennale vincolato ai fini del computo del saldo del pareggio di bilancio, sia sul fronte delle entrate sia su quello delle

spese, osservando come, qualora il citato Fondo non dovesse essere ricompreso nel computo del saldo, ne deriverebbero rilevanti conseguenze a danno dei medesimi enti territoriali. In secondo luogo, richiama la questione concernente l'utilizzo da parte degli enti territoriali degli avanzi di amministrazione per operazioni di investimento, che alla luce del provvedimento in esame potranno essere impiegati solo in subordine all'acquisizione di precise intese in ambito regionale volte a compensarne gli effetti, in una sorta di rinnovata versione del patto orizzontale, circostanza questa che potrebbe produrre una ulteriore compressione delle spese per investimento, con ricadute negative nella vita delle singole comunità locali. Osserva come nel quadro testé descritto, e con particolare riferimento alla questione degli investimenti, possano risultare maggiormente penalizzati proprio gli enti territoriali più virtuosi dal punto di vista della gestione finanziaria e con una percentuale di indebitamento inferiore alla media. Rammenta, infine, che l'impossibilità di computare tra le entrate anche le somme derivanti da indebitamento, scontando viceversa sul fronte delle uscite l'ammontare delle spese per gli investimenti realizzati, penalizza in modo particolare gli enti locali di piccole e medie dimensioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia preliminarmente che il provvedimento in titolo, nel recare talune modifiche alla legge n. 243 del 2012, compie – come peraltro unanimemente riconosciuto nel corso dell'esame parlamentare sin qui svolto – un rilevante passo in avanti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Esso, in particolare, interviene sul quadro della legislazione vigente al fine di sostituire agli attuali obblighi di pareggio in termini di cassa e in termini di saldo corrente il rispetto del solo saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. Fa inoltre presente che il provvedimento in esame, in quanto attuativo dell'articolo 81 della Costituzione, richiederà per la sua approvazione una maggioranza parlamentare qua-

lificata, al fine prioritario di sottrarre le scelte compiute in tale delicata materia dagli orientamenti della maggioranza politica del momento, anche in considerazione del carattere sistemico delle norme in esso contenute. Osserva altresì che il provvedimento medesimo consente di superare definitivamente la precedente disciplina del patto di stabilità interno, più volte modificata nel corso degli ultimi due decenni, al fine di definire nuove modalità del concorso degli enti territoriali al conseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica, al tempo stesso sanando le problematiche connesse agli obblighi di avanzo, anche in condizioni di ciclo economico favorevole, previsti in capo agli enti territoriali dalla normativa vigente.

Per quanto dunque le proposte di modifica della legge n. 243 del 2012 rappresentano da più punti di vista, come detto, un indubbio progresso nella definizione del quadro normativo relativo alla finanza locale, evidenzia come nel corso dell'esame presso il Senato le maggiori attenzioni si siano concentrate sulla questione relativa alla inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo non negativo in termini di competenza. Nel premettere come l'inclusione del citato Fondo è già stata prevista per il 2016 dall'ultima legge di stabilità, che ha provveduto contestualmente alla copertura del relativo onere, rileva come la questione essenziale concerne le modalità attraverso le quali rendere permanente tale inclusione, definendone al contempo i termini sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. In proposito, rammenta che l'intenzione originaria del Governo era quella di attribuire ad una legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la scelta in merito alla inclusione nel saldo del predetto Fondo, stante il carattere sistematico delle norme contenute nel provvedimento in esame. Rammenta inoltre che, a fronte delle richieste in tal senso pervenute dalle forze parlamentari, tanto di maggioranza quanto di opposizione, il testo ora in discussione prevede, in virtù di uno specifico emendamento approvato nel corso

dell'esame al Senato, che l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, è rimessa per gli anni 2017-2019 alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo al contempo l'inclusione a regime del Fondo medesimo nel computo del saldo a decorrere dall'esercizio 2020. Chiarisce, al riguardo, che non è stato invece ritenuto opportuno procedere ad una definitiva inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo sin dall'esercizio finanziario 2017, posto che ciò avrebbe richiesto da subito l'individuazione di una apposita copertura finanziaria ed avrebbe contraddetto al richiamato carattere sistematico delle norme recate dal provvedimento in titolo. Osserva tuttavia come, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del testo licenziato dal Senato, risulta ora valorizzato il carattere triennale dell'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, così come operato attraverso la legge di bilancio, la quale dovrà limitarsi a definire in concreto i termini qualitativi e quantitativi del predetto inserimento.

In riferimento alle delicate questioni richiamate dall'onorevole Guerra, ricorda che la problematica relativa all'utilizzo degli avanzi di amministrazione risulta in qualche modo collegata alla tematica del Fondo pluriennale vincolato, osservando in proposito come l'ingente ammontare degli avanzi di amministrazione che si sono accumulati nel corso del tempo, anche per effetto dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno, potrà essere progressivamente ridotto proprio in conseguenza dell'avvenuta inclusione del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo, in tal modo liberando risorse aggiuntive in favore degli enti territoriali maggiormente virtuosi da destinare a spese per investimento, fermi restando gli ulteriori vincoli per il ricorso all'indebitamento da parte dei medesimi enti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame, in quanto attuativo dell'articolo 81 della Co-

stituzione, esige per la sua approvazione una maggioranza parlamentare qualificata, ritiene che talune delle questioni richiamate, in particolare, dal deputato Alberto Giorgetti, quali ad esempio quelle relative alla gestione del personale ed alla rinegoziazione dei mutui esistenti, potranno più adeguatamente essere affrontate nell'ambito di futuri interventi legislativi. In proposito, auspica possa in tempi rapidi procedersi ad una complessiva riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di prevedere per i comuni che rispettano il pareggio di bilancio maggiori spazi di manovra, tenendo conto per quanto possibile anche delle singole specificità territoriali.

Ritiene altresì che, una volta entrate in vigore le modifiche alla legge n. 243 del 2012 oggetto del presente esame, sarà necessario compiere una approfondita riflessione in merito alla complessiva materia delle sanzioni applicabili agli enti territoriali in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non potendosi più tollerare, nel rinnovato quadro normativo, le deroghe verificatesi negli anni passati, per quanto di volta in volta giustificate da particolari esigenze o situazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 luglio scorso, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 19 luglio 2016 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso ulteriori modificazioni, salvo talune correzioni di carattere meramente formale volte a coordinare i richiami normativi contenuti all'articolo 1, commi 2-*duodecies*, 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies*, con le novelle legislative introdotte dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016), nel frattempo entrata in vigore. Al riguardo, si osserva che nel quadro delle predette correzioni viene ridotto anche il numero delle unità che potranno essere assunte dal Ministero della giustizia attraverso la procedura della mobilità del personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta da 2.000 a 1.268, in questo modo incorporando nell'ambito della riduzione di 732 unità prevista originariamente dal provvedimento anche le 57 unità ridotte ai sensi della recente Legge europea 2015-2016. Riguardo a questo aspetto, appare necessario un chiarimento del Governo, considerato che l'effettiva riduzione delle unità da assumere attraverso le procedure di mobilità ha effetto anche sulle corrispondenti autorizzazioni di spesa destinate alle predette assunzioni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, nonché sugli spazi finanziari resi disponibili per la

copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che la riduzione di 732 unità, rispetto all'ammontare complessivo di unità di personale che il Ministero della giustizia dovrà assumere a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve intendersi ulteriore rispetto alla riduzione di 57 unità disposta per il 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016). Risulta pertanto necessario aggiornare, conseguentemente, le autorizzazioni di spesa sottostanti al volume complessivo delle assunzioni attraverso le predette procedure di mobilità di cui all'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificate dai commi 2-*quaterdecies* e 2-*quinquiesdecies* dell'articolo 1 del presente provvedimento.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3954-A Governo di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riduzione di 732 unità, rispetto all'ammontare complessivo di unità di personale che il Ministero della giustizia dovrà assumere a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve intendersi ulteriore rispetto alla riduzione di 57 unità disposta per il 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016);

risulta pertanto necessario aggiornare, conseguentemente, le autorizzazioni di spesa sottostanti al volume complessivo delle assunzioni attraverso le predette procedure di mobilità di cui all'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, come modificate dai commi 2-*quaterdecies* e 2-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 del presente provvedimento;

considerato che l'emendamento 1.101 della Commissione provvede ad adeguare il testo del provvedimento nel senso indicato dai chiarimenti resi dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.101 della Commissione ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, nonché gli emendamenti della Commissione 1.100 e 1.101, relativi al medesimo provvedimento.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Schullian 1.10, il quale prevede che ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano spetti il rimborso delle spese ovvero l'indennità di trasferta, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, disponendo che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, provveda la provincia stessa ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 1972, n. 670. Rammenta che tale ultima disposizione concerne il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del governo segnala le seguenti:

Colletti 1.11, che eleva da 1.000 a 2.000 il contingente massimo di unità di personale amministrativo non dirigenziale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel triennio 2016-2018, a tempo indeterminato, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 12 milioni di euro per il 2016 e a 67,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente;

Colletti 1.010, che autorizza il Ministero della giustizia ad indire un concorso finalizzato alla assunzione nell'anno 2017 di 500 magistrati ordinari, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, quantificato in misura pari a 35 milioni di euro per il 2017 e in misura crescente fino ad arrivare a 64,1 milioni di euro a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente;

Ferraresi 1.011, che reca misure di riqualificazione del personale del Mini-

stero della giustizia, prevedendo tra l'altro l'inquadramento del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e dell'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a partire dal 1° gennaio 2017, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo oneri, pari 58 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla possibilità di utilizzo del Fondo in parola per fronteggiare oneri aventi carattere permanente.

Infine, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione, fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, poiché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11 e sugli articoli aggiuntivi 1.010, 1.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.101 della Commissione e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

Doc. XXII, n. 65 e abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 21 luglio scorso, esprimendo sul medesimo parere favorevole. Rammenta altresì che, in pari data, la I Commissione affari costituzionali ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando talune proposte emendative volte a recepire condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni VII, XI e XII e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Al riguardo, osserva che le modifiche introdotte si limitano a puntualizzare i compiti attribuiti alla istituenda Commissione e ad includere, tra gli enti della cui collaborazione essa possa avvalersi nello svolgimento dei compiti medesimi, anche le regioni. In ragione di ciò, le predette modifiche non appaiono pertanto suscettibili di alterare i profili di spesa del provvedimento, la cui copertura rimane posta esclusivamente a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Tanto premesso, sul testo ora all'esame dell'Assemblea propone di esprimere parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

C. 2710-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nelle sedute del 29 e 30 giugno scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 6 luglio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una proposta emendativa del relatore volta a recepire integralmente entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

C. 3260-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nella seduta del 18 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 7 giugno scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una proposta emendativa del relatore volta a recepire integralmente la condizione formulata dalla Commissione bilancio.

Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, debba richiamare anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*) del comma 5 del predetto articolo 21.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che, nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3260-A, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, appare necessario precisare che le dotazioni interessate sono quelle di parte corrente concernenti i fattori legislativi e le spese di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'arti-

colo 21, comma 5, lettera *b)* con le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)* ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti nella seduta del 21 luglio 2016 dal Vice-ministro Morando, nel depositare una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), ribadisce che l'articolo 8, che consente agli utenti di ricorrere all'azione di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009 (*class action*) nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano disponibili i propri servizi per via telematica ovvero erogino servizi *on-line* con standard inferiori a quelli previsti, va inteso, come

indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi servizi forniti.

Conferma che l'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, non determina alcun effetto finanziario, poiché ad esso sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 43, ritiene necessario eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza contenuta nel testo vigente dell'articolo 52, comma 9, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici.

Fa presente che l'articolo 38, che tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (atto n. 307),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

l'articolo 8, che consente agli utenti di ricorrere all'azione di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009 (*class action*) nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano disponibili i propri servizi per via telematica ovvero erogano

servizi *on-line* con standard inferiori a quelli previsti, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove norme si applicano esclusivamente ai nuovi servizi forniti;

l'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, non determina alcun effetto finanziario, poiché ad esso sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente;

all'articolo 43 appare necessario eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza contenuta nel testo vigente dell'articolo 52, comma 9, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici;

l'articolo 38, che tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, va inteso, come indicato nella relazione tecnica, nel senso che le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: i commi 1, 8 e 9 sono abrogati con le seguenti: i commi 1 e 8 sono abrogati ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI
DEL GOVERNO**

Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer.

Atto n. 314.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso della precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, a copertura degli oneri recati dallo schema di decreto non pregiudica impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quello in oggetto.

Avverte inoltre che al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che l'onere previsionale del programma, stimato in circa 546,8

milioni di euro, graverà per 57 milioni di euro sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e che per la restante parte si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese.

Allo stesso paragrafo 5 ritiene, altresì, necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi.

Al paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., ritiene necessario indicare che l'importo di 57 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020.

Infine, osserva che il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa,

per cui appare necessario sopprimere detto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basilico denominato High Efficiency Trainer (atto n. 314);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, a copertura degli oneri recati dallo schema di decreto non pregiudica impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quello in oggetto;

al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che l'onere previsionale del programma, stimato in circa 546,8 milioni di euro, graverà per 57 milioni di euro sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e che per la restante parte si provvederà a valere

sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese;

allo stesso paragrafo 5 appare, altresì, necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

al paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., appare necessario indicare che l'importo di 57 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996, sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020;

il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa;

appare pertanto necessario sopprimere detto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce

che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

alla parte dispositiva, sopprimere il comma 2;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, sostituire il paragrafo 5, denominato COSTO, con il seguente: 5. L'onere previsionale del programma è stimato in circa 546,8 milioni di euro (condizioni economiche 2015). La spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e per un importo di 57 milioni di euro. Per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, sostituire il paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., con il seguente: 6. L'importo di 57 milioni di euro di cui alla

tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), per le finalità della legge n. 421 del 1996 sarà utilizzato per 9 milioni di euro nell'anno 2016 (di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata), per un 1 milione di euro nell'anno 2017, per 21 milioni di euro nell'anno 2018, per 16 milioni di euro nell'anno 2019 e per 10 milioni di euro nell'anno 2020. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS.

Atto n. 315.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2016.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che nel corso della precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che, al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che – ferma rimanendo l'imputa-

zione degli oneri relativi al triennio 2016-2018, per un importo pari a 78,7 milioni di euro, ai pertinenti capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 – alla copertura della restante parte del programma in oggetto si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese.

Al medesimo paragrafo 5 reputa necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi.

Ritiene altresì necessario integrare il paragrafo 6, relativo alla Ripartizione del costo per esercizio finanziario, indicando espressamente il profilo temporale dell'utilizzo, su base annua e con riferimento al solo triennio 2016-2018, delle citate risorse di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Osserva inoltre che il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa, per cui appare necessario sopprimere il predetto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (atto n. 315);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al paragrafo 5, denominato COSTO, della relazione dello Stato maggiore della difesa allegata allo schema di decreto in esame appare necessario specificare che – ferma rimanendo l'imputazione degli oneri relativi al triennio 2016-2018, per un importo pari a 78,7 milioni di euro, ai pertinenti capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 – alla copertura della restante parte del programma in oggetto si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese;

al medesimo paragrafo 5 appare necessario prevedere che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, e che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

appare altresì necessario integrare il paragrafo 6, relativo alla Ripartizione del costo per esercizio finanziario, indicando espressamente il profilo temporale dell'utilizzo, su base annua e con riferimento al solo triennio 2016-2018, delle citate risorse di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016);

il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto ministeriale in oggetto non appare coerente con quanto correttamente previsto nelle premesse dello schema medesimo nonché ai paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa;

appare pertanto necessario sopprimere il predetto comma 2, limitando la parte dispositiva al comma 1, il quale stabilisce che l'allegata relazione dello Stato maggiore della difesa costituisce parte integrante dello schema di decreto in esame;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

alla parte dispositiva, sopprimere il comma 2;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, sostituire il paragrafo 5, denominato COSTO, con il seguente: 5. L'onere previsionale del programma è stimato in circa 237,4 milioni di euro (condizioni economiche 2015). La spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 e per un importo di 78,7 milioni di euro. Per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. In ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

alla relazione dello Stato maggiore della difesa allegata, al paragrafo 6, denominato RIPARTIZIONE DEL COSTO PER E.F., aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di 78,7 milioni di euro di cui alla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), sarà utilizzato per 15 milioni di euro nell'anno 2016, per 28,7 milioni di euro nell'anno 2017 e per 35 milioni di euro nell'anno 2018. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca urgentemente nel corso della settimana sulle misure che intende adottare per il settore bancario e, in particolare, sullo stato della trattativa in corso con le istituzioni europee. Lamenta al riguardo la scarsa trasparenza del Governo, temendo che l'Esecutivo adotti le misure volte a sostenere il settore creditizio con particolare riferimento alle sofferenze bancarie in

maniera poco tempestiva. Pone in rilievo al riguardo come le sollecitazioni ad agire del Governatore della BCE siano fino ad ora rimaste inascoltate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicurando che investirà della questione il prossimo Ufficio di presidenza, integrato dei

rappresentanti dei gruppi, precisa tuttavia che il tema attiene alle competenze prevalenti della Commissione finanze, che già in passato si è occupata delle questioni richiamate.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

11521



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO III

Protocollo n. 62509/2016
Entrata prot. n. 62074 /2016

Roma,

26 LUG. 2016

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

e p.e.

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede



OGGETTO: Atto del Governo 307 - Modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale – VERIFICA QUANTIFICAZIONE.

E' stata esaminata la Nota breve di verifica delle quantificazioni predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Al riguardo, per gli aspetti di competenza, nel confermare quanto già espresso in merito alla relazione tecnica al decreto legislativo di che trattasi, si rappresenta quanto segue:

ARTICOLO 8

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito a possibili oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dalla necessità per le amministrazioni di riorganizzare, nel breve periodo, i propri processi produttivi al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da irrogare a tutela degli utenti, considerato che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove norme si applicano esclusivamente per i nuovi servizi.

Al riguardo, in relazione ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio della Camera, si conferma che le nuove norme relative all'apparato sanzionatorio si applicano esclusivamente per i nuovi servizi forniti. Si rinvia comunque anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 15 - Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

L'art. 15 dello schema di decreto legislativo in esame apporta una modifica all'art. 17 del CAD estendendo a tutte le amministrazioni l'obbligo - di cui finora erano state destinatarie soltanto quelle centrali - di affidare la transizione alla modalità operativa digitale ad un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici.

Al riguardo si ritiene che, con riferimento alle amministrazioni di minori dimensioni (piccoli comuni o altri enti privi di figure dirigenziali, anche generali), la disposizione possa intendersi nel senso che i compiti in questione saranno affidati, anche in forma associata, a un'amministrazione in cui sia già previsto un ufficio dirigenziale di livello generale o ad esso equiparabile (ad es: presso Regioni o Comuni di maggiori dimensioni) idoneo allo svolgimento dei compiti in questione. In tal modo le attività sarebbero realizzate comunque nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti.

ARTICOLO 38 - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

Il Servizio Bilancio sottolinea che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conseguentemente andrebbe confermato che le disponibilità finanziarie esistenti a legislazione vigente consentano nell'immediato i necessari adeguamenti dei sistemi informativi in essere.

Al riguardo si conferma quanto affermato nella relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, in merito agli articoli 27, comma 1, lettera g) e art. 43, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti negativi per la finanza pubblica che potrebbero derivare dalla soppressione della clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 27, comma 1, lettera g) si fa presente che la disposizione abroga i commi 7 e 8 dell'articolo 29, del decreto legislativo n. 82/2005, mentre la clausola di invarianza finanziaria è contenuta al comma 9 del citato articolo 29, non oggetto di abrogazione.

Con riferimento all'articolo 43, che prevede l'abrogazione dei commi 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 82/2005, si concorda con il Servizio Bilancio sulla necessità di eliminare la previsione relativa alla soppressione della clausola di invarianza finanziaria.



Il Ragioniere Generale dello Stato

